

Decreto federale sulle imposte speciali di consumo

del 18 giugno 1993

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 1991¹⁾,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 36^{ter} cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

¹ La Confederazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali sui carburanti e l'intero provento di una soprattassa, utilizzandoli:

...:

² La Confederazione riscuote la soprattassa nella misura in cui il prodotto della quota assegnata dell'imposta sugli oli minerali non risulti sufficiente a garantire la realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1.

Art. 41^{ter} cpv. 1 lett. b e cpv. 4

¹ La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono dell'articolo 41^{bis}:

b. imposte speciali di consumo sulle merci delle specie designate al capoverso 4;

⁴ Le imposte speciali di consumo conformemente al capoverso 1 lettera b possono gravare:

a. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti della loro raffinazione, nonché i carburanti ricavati da altre materie (imposta sugli oli minerali e soprattassa, art. 36^{ter});

b. la birra. L'onere complessivo che grava la birra proporzionalmente al prezzo e che comprende l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime birriere e sulla birra come anche l'imposta sulla cifra d'affari, permane allo stato del 31 dicembre 1970;

c. le automobili e loro componenti. Il legislatore può integrare nell'imposta sulle automobili l'imposta sui pezzi di ricambio.

¹⁾ FF 1992 I 672

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 16

Abrogato

III

Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993

Il presidente: Schmidhalter

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993

Il presidente: Piller

Il segretario: Lanz

Decreto federale sulle imposte speciali di consumo del 18 giugno 1993

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1993
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.07.1993
Date	
Data	
Seite	794-795
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 457

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.